

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 22/05/2020

CIRCOLARE N.9/2020

DECRETO RILANCIO- PARTE PRIMA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Di seguito si riportano le principali novità.

Versamenti Irap - Cancellazione del saldo 2019 e I° acconto 2020 dell'Irap

Alle imprese che hanno un fatturato 2019 compreso fra 0 e 250 milioni di euro viene cancellato l'obbligo di versamento del saldo 2019 e del I° acconto 2020 dell'Irap. L'importo del 1° acconto IRAP non versato per l'anno 2020 non verrà calcolato ai fini del versamento del saldo previsto per lo stesso anno. Escluse dal beneficio le Banche, le Imprese di Assicurazione e gli Intermediari Finanziari.

Contributo a fondo perduto per le imprese

Viene previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l'attività prima della data di presentazione dell'istanza. Il contributo a fondo perduto non spetta ai contribuenti ed ai professionisti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal Decreto Cura Italia per il mese di maggio 2020, nonché ai lavoratori dipendenti

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato di aprile 2020 si sia ridotto almeno del 33% rispetto a quello conseguito nel mese di aprile 2019. Per coloro che hanno iniziato la propria attività successivamente alla data del 01/01/2019, il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato. L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro

I tetti di fatturato indicati fanno riferimento all'anno 2019.

Il contributo minimo, che verrà erogato a giugno dall'Agenzia delle Entrate e non concorrerà alla formazione della base imponibile sia ai fini imposte sui redditi che ai fini IRAP, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni inerenti tale misura, sono definiti con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate.

L'istanza conterrà anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo.

L'accredito del contributo verrà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, dietro presentazione dell'apposita istanza, sul conto corrente comunicato dal richiedente.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese con ricavi 2019 inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per le strutture alberghiere il credito d'imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato.

Il credito d'imposta è parametrato all'importo del canone versato a marzo, aprile e maggio a condizione che gli inquilini abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il presente incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione su F24 oppure in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ossia anno 2020. L'utilizzo del credito è subordinato all'avvenuto pagamento del canone di locazione riferito al relativo mese di competenza.

E' possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito secondo le condizioni elencate nel successivo paragrafo.

Il credito d'imposta di cui sopra, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione della base imponibile sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell'IRAP.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, viene introdotto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, un credito d'imposta per le spese atte a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta nella misura pari al 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute in tutto l'anno 2020 per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Tale credito d'imposta sostituisce il precedente introdotto dal Decreto Cura Italia e mai reso operativo e coprirà tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del nuovo Decreto.

Credito d'imposta del 60% per la riapertura in sicurezza delle attività

È disposto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 80.000 euro, per la riapertura in sicurezza di bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e attività aperte al pubblico individuati con apposito Decreto Ministeriale. Tra i costi agevolabili rientrano quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

I soggetti beneficiari dei crediti introdotti per l'emergenza Covid-19 in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare entro il 31/12/2021 per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti che possono essere oggetto di cessione sono i seguenti:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
- c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
- d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.

Innalzamento limite massimo di compensazione annuale

A decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale in F24 è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Cassa Integrazione in Deroga

Il Decreto rilancio contiene una proroga di ulteriori 5 settimane della Cassa Integrazione Ordinaria e della Cassa Integrazione in deroga. Tali ulteriori 5 settimane saranno utilizzabili entro e non oltre il 31/08/2020 a condizione che siano state completamente utilizzate le precedenti 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia.

Inoltre il Decreto Rilancio prevede la possibilità di utilizzare ulteriori 4 settimane degli ammortizzatori sociali predetti nel periodo che va dal 01/09/2020 al 31/10/2020.

In riferimento alla Cassa Integrazione in Deroga, per velocizzare il compimento dell'intera procedura, viene previsto che le domande di concessione dell'ammortizzatore sociale vengano presentate direttamente all'INPS e non dovranno più seguire quindi il primo passaggio di autorizzazione della Regione di appartenenza.

La procedura di pagamento diretto da parte dell'ente previdenziale, per entrambe le tipologie di Cassa Integrazione, dovrebbe essere più celere rispetto alla vecchia procedura, in quanto è stato previsto un pagamento anticipato del 40% da parte dell'INPS entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di Cassa Integrazione.

Indennità lavoratori autonomi iscritti all'INPS Artigiani - Commercianti - Gestione Separata

Ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS ed alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro.

Per il mese di maggio 2020 ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata spetta un'indennità pari ad € 1.000 qualora abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA